

**Sentenza n. 3/2013**

**del 15/04/2013**

**FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO**

**La Commissione d'Appello Federale**

**Sezione distaccata Lombardia**

nelle persone di

Avv. Silverio Vitali	Presidente
Avv. Luisella Savoldi	Commissario
Avv. Fabio Peloso	Commissario estensore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio sull'appello proposto da A.S.D. Oratorio Cà Marchetta (Cod. FIPAV 040200268), in persona del Presidente p.t. Sig. Alberto Righino, appellante,

**in contraddittorio con**

V.B.C. Cassano, in persona del Presidente p.t. Sig. Franco Mambrin, appellata, intervenuta all'udienza di discussione;

Procura Federale, non intervenuta,

**avente ad oggetto**

l'impugnazione del provvedimento del G.U.P. del C.P. di Varese, con il quale è stata disposta la ripetizione della gara del campionato di Prima divisione femminile, Girone A, n. 1074, tra Oratorio Cà Marchetta e V.B.C. Cassano, disputata in data 08/03/2013, in accoglimento del reclamo di quest'ultima, di cui al C.U. 55 del 13/03/2013.

**Conclusioni delle parti**

Per l'appellante: "la Commissione d'Appello Federale, sezione distaccata [...]"

voglia riformare la delibera emessa dal Giudice Unico Provinciale [...] omologando, per l'effetto, la gara con il risultato acquisito sul campo”.

L'appellato si è rimesso alle decisioni della Commissione d'Appello Federale.

### **Svolgimento del processo e motivi della decisione**

La società V.B.C. Cassano ha proposto reclamo avverso l'omologa della gara oggetto del presente giudizio, che il G.U.P. del C.P. di Varese ha accolto, annullando la gara e disponendo la sua ripetizione.

Il G.U.P. ha motivato tale decisione sostenendo che si era verificata un'irregolarità nello svolgimento della gara, in quanto, nel corso del 4° set, sul punteggio di 22-19 per la A.S.D. Oratorio Cà Marchetta, su segnalazione del segnapunti, l'arbitro si era avveduto di una discordanza tra formazione indicata nel tagliando consegnato dall'allenatore dell'A.S.D. Oratorio Cà Marchetta e formazione riportata in referto e si era limitato a far correggere il referto, in conformità al tagliando, disponendo il prosieguo della gara, così violando la regola di gioco 7.4 e conseguentemente alterando il risultato finale della gara.

Ha impugnato tale decisione l'A.S.D. Oratorio Cà Marchetta, domandando l'omologa della gara con il risultato conseguito sul campo, sulla base di tre motivi.

Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la decisione del primo giudice, deducendo l'inammissibilità del reclamo *ex art. 67, co. 2, Reg. giur.*, in quanto non preannunciato tempestivamente, nel momento in cui si era verificata la presunta irregolarità, ma solamente alla fine del set.

Con il secondo motivo, l'appellante ha censurato la decisione gravata, deducendo l'inammissibilità del reclamo *ex art. 67, co. 5, Reg. giur.*, in quanto spedito oltre il termine di 24 ore del giorno feriale successivo, essendo stata disputata la gara in data 08/03/2013 e spedito il reclamo in data 11/03/2013.

Infine, con il terzo motivo, l'appellante ha censurato nel merito la decisione del G.U.P., evidenziando come, dalla stessa descrizione fattuale offerta dal G.U.P., non emerge la violazione della regola di gioco 7.4. e ss., in quanto le atlete in campo risultavano correttamente poste rispetto al tagliando della formazione compilato dall'allenatore, riscontrandosi meramente un errore materiale nella compilazione del referto, che correttamente il primo arbitro si è limitato a far correggere.

Donde la completa correttezza nello svolgimento della gara e nessuna alterazione del risultato finale.

L'appellata V.B.C. Cassano è intervenuta all'udienza di discussione, evidenziando gli errori del segnapunti e rimettendosi alle decisioni della Commissione in ordine alla proposta impugnazione.

L'appello è integralmente fondato e merita di essere accolto.

I primi due motivi di impugnazione sono infatti fondati e il reclamo va dichiarato inammissibile.

Il fatto oggetto del reclamo della squadra V.B.C. Cassano è occorso al 4° set, sul punteggio di 22-19 per la squadra ospitante, mentre, a referto, il reclamo risulta preannunciato alla fine del 4° set.

L'art. 67, co. 2, Reg. giur. prevede, a pena di inammissibilità, che il reclamo sia immediatamente preannunciato *“al momento del verificarsi del fatto che dà luogo alla contestazione”*.

La proposizione del preannuncio di reclamo alla fine del 4° set era quindi tardiva e rende inammissibile il reclamo.

Il reclamo era comunque inammissibile anche sotto l'aspetto evidenziato dall'appellante sotto il secondo motivo.

A norma dell'art. 67, co. 5, Reg. giur., il reclamo va proposto mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro il giorno feriale successivo.

All'udienza di discussione, il V.B.C. Cassano ha prodotto copia del reclamo, con ricevuta di consegna a mani al C.P. di Varese in data 09/03/2013.

Anche a ritenersi equipollente la consegna a mani alla spedizione mediante raccomandata A.R., si rileva che entro il termine previsto dalla suddetta norma il reclamo deve essere spedito anche all'associato avversario, mentre tale ultima spedizione è intervenuta senza dubbio in data 11/03/2013, tardivamente.

Ulteriormente, al reclamo spedito al G.U.P. deve essere allegata l'attestazione dell'invio all'associato controinteressato, mentre nel caso di specie tale attestazione non è stata allegata, per essere stata inviato, il reclamo, prima al G.U.P. e successivamente all'A.S.D. Oratorio Cà Marchetta.

Per completezza, merita osservare peraltro come il reclamo fosse radicalmente inammissibile anche per le seguenti ulteriori ragioni, oltre a quelle dedotte fondatamente dall'appellante, che dovevano essere rilevate d'ufficio dal G.U.P..

Al reclamo non è stata allegata la ricevuta del pagamento della tassa prescritta, in violazione dell'art. 67, co. 6, Reg. giur..

Ulteriormente, non risulta che il reclamo sia stato confermato per iscritto dal capitano o dal dirigente del sodalizio, ma solo verbalmente, ciò in violazione dell'art. 67, co. 3, Reg. giur.. La firma apposta sul riquadro approvazione non appare riferibile al reclamo.

Infine, a norma dell'art. 68 Reg. giur., con il reclamo devono farsi valere i motivi che impediscono l'omologa della gara secondo le regole di gioco e i regolamenti FIPAV.

Il reclamo deve quindi essere motivato, sia in fatto che in diritto, con specifiche ragioni ostative l'omologa e non può risolversi in una mera

espressione di protesta o disappunto.

Il reclamo proposto dal V.B.C. Cassano invece era del tutto immotivato sotto il profilo delle ragioni che avrebbero dovuto essere di ostacolo all'omologa della gara con il risultato conseguito sul campo.

Venendo all'esame del terzo motivo di impugnazione, anch'esso è manifestamente fondato.

Sotto l'aspetto sostanziale, non emerge infatti nessuna irregolarità nello svolgimento della gara e anzi va sottolineata la completa correttezza dell'operato del primo arbitro.

A quanto si può riscontrare, al 4° set della gara, non sussisteva alcuna discordanza tra il tagliando della formazione consegnato dall'allenatore e la posizione in campo delle atlete. L'unica discordanza vi era tra il tagliando della formazione e la formazione annotata nell'apposito riquadro del referto.

Come può rilevarsi dalla regola di gioco 7, in particolare, dalla regola di gioco 7.3. e ss., la posizione, la formazione e la rotazione in campo si verificano solamente avendo riguardo alla conformità con il tagliando della formazione consegnato dall'allenatore prima dell'inizio del set.

Ne consegue che non vi è stata violazione alcuna della regola di gioco 7, né tanto meno violazione che abbia alterato il risultato finale.

Correttamente, il primo arbitro, riscontrando un errore di registrazione della formazione da parte del segnapunti, ha ordinato la correzione del referto: in caso di discordanza, è infatti il referto che deve essere adeguato al tagliando della formazione consegnato dall'allenatore, non certo il contrario.

Come ha evidenziato l'appellante, la gara si è svolta del tutto regolarmente e va quindi omologata con il risultato conseguito sul campo. Gli errori sul referto in alcun modo hanno invalidato il corretto disputarsi della gara.

All'accoglimento totale dell'impugnazione, consegue la restituzione della relativa tassa.

**P.Q.M.**

la Commissione d'Appello Federale, sezione distaccata Lombardia, definitivamente pronunciando:

- in riforma della decisione di primo grado, omologa la gara del campionato del C.P. di Varese di Prima divisione femminile, Girone A, n. 1074, tra Oratorio Cà Marchetta e V.B.C. Cassano, disputata in data 08/03/2013, con il risultato conseguito sul campo ( 3 - 2 ; 25/21; 26/28; 15/25; 25/23; 15/13);
- ordina al G.U.P. del C.P. di Varese di effettuare le conseguenti variazioni in classifica;
- dispone la restituzione della tassa di impugnazione;
- manda la segreteria di effettuare le comunicazioni di regolamento.

Così deciso in Milano, l'08/04/2013.

Il Presidente

Avv. Silverio Vitali

Affisso all'albo il 15/04/2013

La Segretaria

Dott.ssa Nicoletta De Ambroggi